

PROGETTO	AGGIORNAMENTO DEL MODELLO 231 DI SFIRS S.P.A.
Doc. Num.	7
STATO	DEFINITIVO
DATA	28 APRILE 2021
NUM. COPIE	1 ELETTRONICA

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ADOTTATO AI SENSI DEL D. LGS. 231/01

PARTE SPECIALE - A -

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25)

DESTINATARI		
FUNZIONE	Nome	
REFERENTE INTERNO	DIREZIONE GENERALE	

I destinatari del presente documento sono autorizzati all'utilizzo dello stesso limitatamente per le finalità di esecuzione dell'incarico progettuale e nel solo ambito di SFIRS S.p.A

Questo documento non potrà essere da Voi utilizzato per altri fini diversi da quelli previsti nell'ambito dell'incarico, né è permessa la divulgazione a terzi non destinatari dei documenti stessi.



INDICE

1.	LE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO	3
2.	Le attività Sensibili	5
3.	I DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE	6
4.	I Principi generali di Comportamento	6
5.	I Protocolli di Controllo a presidio dei rischi-reato	9
6.	I Flussi Informativi verso l'Organismo di Vigilanza	14
7.	APPENDICE NORMATIVA	. 15



1. LE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO

L'art. 24 del D. Lgs. 231/2001, rubricato "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche o frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico", così recita:

- 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
- 2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
- 3. Nei casi previsti dai commi precedenti si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

L'art. 25 del D. Lgs. 231/2001, rubricato "Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione", così recita:

- 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
- 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
- 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
- 4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
- 5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato e' stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato e' stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).
- 5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si e' efficacemente adoperato per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilita' trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli

_

¹ Recentemente riformato in seguito all'approvazione della Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"



organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.

Per comodità di analisi, è opportuno ricordare che le sanzioni interdittive richiamate dalla norma in esame sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

I reati presupposto introdotti dall'art. 24 e dall'art. 25 del D. Lgs. 231/01 sono i seguenti:

- art. 316-bis c.p. Malversazione a danno dello Stato;
- art. 316-ter c.p. Indebita percezione di erogazione a danno dello Stato;
- art. 640, comma 2, n. 1 c.p. Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico;
- art. 640-bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
- art. 640-ter c.p. Frode informatica;
- art. 317 c.p. Concussione;
- art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione;
- art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- art. 319-ter c.p. Corruzione in atti giudiziari;
- art. 319-quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità;
- art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;
- art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione;
- art. 322-bis c.p. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri;
- art. 346-bis c.p. Traffico di influenze illecite.

Gli articoli del codice penale che vengono in rilievo per la comprensione di ciascuna fattispecie, accompagnata da una sintetica illustrazione del reato e da una descrizione astratta a titolo esemplificativo della condotta illecita sono presentati nell'Appendice Normativa.



Parte Speciale – A – Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25)

2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale "A" del Modello, le seguenti:

Ref.	Attività sensibile
1PA	Ottenimento e gestione di contributi, finanziamenti o agevolazioni relativi al personale (formazione, ecc.)
2PA	Gestione dei crediti d'imposta e delle agevolazioni per le assunzioni
3РА	Rendicontazione delle attività svolte in favore della Regione Autonoma della Sardegna
4PA	Attività di istruttoria preliminari alla deliberazione dell'erogazione di finanziamenti, contributi e agevolazioni
5PA	Gestione dei rapporti con l'organo deliberante
6PA	Verifiche e accertamenti in materia di imposte e tasse (Agenzia delle Entrate)
7PA	Verifiche e accertamenti in materia di normativa sul lavoro (INPS, INAIL, Ispettorato del Lavoro, ecc.)
8PA	Verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ASL/SPISAL – Servizio prevenzione igiene e sicurezza nei posti di lavoro, etc)
9PA	Verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori da parte dei funzionari della Regione Autonoma della Sardegna
10PA	Verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori della Corte dei Conti
11PA	Verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori degli auditor della Comunità Europea
12PA	Verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori della Autorità Pubblica in materia di intermediari vigilati (Banca d'Italia)
13PA	Gestione contenzioso e nomina dei legali esterni
14PA	Affidamento di lavori, servizi e forniture
15PA	Gestione dei pagamenti
16PA	Acquisizione e progressione del personale
17PA	Incentivazione del personale
18PA	Gestione spese di trasferta del personale
19PA	Gestione spese di rappresentanza
20PA	Gestione sponsorizzazioni, liberalità doni e/o omaggi



3. I DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

Sono destinatari (di seguito i "Destinatari") della presente Parte Speciale del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 della Società e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- gli amministratori e i dirigenti della Società (cosiddetti soggetti apicali);
- i dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni sottoposti ad altrui direzione);

In forza di specifica accettazione o in forza di apposite clausole contrattuali possono essere destinatari di specifici obblighi per il rispetto del contenuto della Parte Generale o della presente Parte Speciale i seguenti soggetti esterni (di seguito i "Soggetti Esterni"):

- i collaboratori, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo;
- i fornitori e gli eventuali partner (anche sottoforma di associazione temporanea di imprese, comprese le società di somministrazione di lavoro nonché di joint-venture);

nella misura in cui essi operino per conto o nell'interesse della Società nell'ambito delle aree di attività individuate come sensibili all'interno del Modello di Organizzazione, gestione e controllo.

4. I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I predetti Destinatari devono:

- A.A.1 tenere un comportamento leale, trasparente e corretto nei rapporti con i pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio e in ogni caso nel rigoroso rispetto della normativa di legge e regolamentare vigente, al fine di valorizzare la propria integrità e la reputazione della Società;
- A.A.2 partecipare ad attività che richiedono un rapporto con la Pubblica Amministrazione, ivi incluse le ipotesi di ispezione da parte di funzionari pubblici o delle autorità di pubblica sicurezza, soltanto se si è stati preposti ed autorizzati allo scopo, nei limiti dei poteri attribuiti con delega del Consiglio di Amministrazione, formale procura o nell'ambito e nei limiti del proprio ruolo e responsabilità;
- A.A.3 assicurare l'ordinata raccolta e conservazione della documentazione relativa a tutti i contatti intercorsi con la Pubblica Amministrazione, assicurandosi che per ogni procedimento risulti chiaramente individuabile il referente incaricato della Società;
- A.A.4 in ragione del proprio ruolo e responsabilità, fornire ai propri collaboratori adeguate direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare nei contatti



- formali ed informali intrattenuti con la Pubblica Amministrazione, secondo le peculiarità del proprio ambito di attività e dei procedimenti amministrativi, trasferendo conoscenza della norma e consapevolezza delle situazioni di maggior rischio;
- A.A.5 in ogni caso in cui ci si trovi coinvolti nello svolgimento di attività in favore della Regione Autonoma della Sardegna, agire nel pieno rispetto del principio costituzionalmente previsto del buon andamento della pubblica amministrazione, in modo tale da garantire l'efficacia e l'efficienza dei procedimenti pubblici;
- A.A.6 in ogni caso in cui ci si trovi coinvolti nello svolgimento di attività in favore della Regione Autonoma della Sardegna, agire nel pieno rispetto dei principi di imparzialità, eguaglianza e legalità, in modo tale da consentire al pubblico di ritenere la pubblica amministrazione espressione di un potere neutrale ed indipendente e non soggetto a condizionamenti;
- A.A.7 in ragione del proprio ruolo e responsabilità, garantire per sé e per i propri collaboratori adeguato aggiornamento sulla normativa vigente, in relazione ai propri compiti;
- A.A.8 garantire correttezza e buona fede in tutte le comunicazioni, dichiarazioni e informazioni previste dalla legge e dai bandi relativi a fondi agevolati o contributi, agevolando l'esercizio delle funzioni di verifica nel corso dell'attività di rendicontazione;
- A.A.9 selezionare le controparti per le prestazioni di lavoro autonomo o d'opera intellettuale secondo principi di obiettività, competenza, economicità, trasparenza e correttezza, e sulla base di criteri oggettivi quali il rapporto qualità / prezzo e la capacità di fornire e garantire servizi di livello adeguato, soprattutto se dimostrate nel tempo;
- A.A.10 selezionare i fornitori secondo principi di obiettività, competenza, economicità, trasparenza e correttezza, e sulla base di criteri oggettivi quali il rapporto qualità / prezzo e la capacità di fornire e garantire beni o servizi di livello adeguato, soprattutto se dimostrate nel tempo;
- A.A.11 definire in forma scritta i compensi riconosciuti in favore di fornitori, eventuali partners o consulenti in genere, assicurando la ragionevole capacità di giustificare con adeguata evidenza le decisioni prese in relazione al tipo di incarico o di prestazione o di fornitura e al mercato di riferimento;
- A.A.12 assicurare che i pagamenti a favore di fornitori, eventuali partners o consulenti siano sempre riferiti e giustificati dal rapporto contrattuale e dagli accordi intrapresi con le controparti e sull'effettiva e valida ricezione dei beni o servizi concordati;
- A.A.13 effettuare le operazioni finanziarie in forza dei poteri di firma previsti dalle deleghe del Consiglio di Amministrazione e dalle procure, a seguito di adeguata autorizzazione al pagamento come previsto dalle deleghe organizzative interne;
- A.A.14 in ragione del proprio ruolo e responsabilità, assicurare che il processo di selezione delle risorse umane sia svolto secondo criteri di imparzialità e trasparenza, dimostrabile anche a conclusione del processo di selezione stesso.



È fatto espresso divieto a carico dei predetti Destinatari di:

- A.A.15 esibire documenti falsi o alterati alla Pubblica Amministrazione, ovvero sottrarre od omettere l'esibizione, se dovuta, di documenti, informazioni o dati di qualsiasi tipo, ovvero dal tenere una condotta finalizzata a trarre in inganno la Pubblica Amministrazione, in relazione ai procedimenti relativi a fondi agevolati o contributi;
- A.A.16 presentare dichiarazioni non veritiere alla Pubblica Amministrazione o alle altre Istituzioni Pubbliche nazionali o comunitarie al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- A.A.17 destinare somme ricevute dalla Pubblica Amministrazione o da altre Istituzioni Pubbliche nazionali o comunitarie a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- A.A.18 promettere ovvero offrire a rappresentanti della Pubblica Amministrazione, denaro, beni o, più in generale utilità di varia natura, inclusi i contributi diretti o indiretti a partiti ed organizzazioni politiche o altre organizzazioni e associazioni di riferimento politico, a loro rappresentanti e candidati a titolo di compensazione per atti del loro ufficio o per atti contrari ai doveri del loro ufficio:
- A.A.19 accordare vantaggi economici o utilità di qualsiasi genere ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione, se non nei limiti del modico valore e nell'ambito di rapporti di cortesia, tali da non violare l'integrità e la buona reputazione delle parti e da non poter essere interpretati come volti a conseguire uno scopo in favore della Società;
- A.A.20 sollecitare l'ottenimento o ottenere informazioni di natura riservata che possano compromettere l'integrità o la reputazione del richiedente e del rappresentante della Pubblica Amministrazione o che comunque violino la correttezza procedimentale della Pubblica Amministrazione;
- A.A.21 espletare qualsiasi attività, anche tramite interposta persona, diretta ad influenzare l'indipendenza di giudizio o di procedimento della Pubblica Amministrazione;
- A.A.22 utilizzare i fondi e i rimborsi per le spese di rappresentanza o di trasferta per finalità differenti a quelle cui tali fondi o rimborsi sono destinati;
- A.A.23 porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste di cui alla presente Parte Speciale.



5. I PROTOCOLLI DI CONTROLLO A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO

Ai fini dell'attuazione dei principi generali di comportamento elencati nel precedente paragrafo, i Destinatari devono rispettare i protocolli di controllo qui di seguito descritti posti a presidio del rischio-reato sopra identificato².

- A.B.1 il Responsabile Risorse Umane, ricevuta l'autorizzazione del Direttore Generale, predispone la documentazione necessaria per la partecipazione ai bandi per l'erogazione di contributi, finanziamenti e agevolazioni per attività di formazione del personale;
- A.B.2 il Direttore Generale assicura, in sede di presentazione della domanda di partecipazione al bando per l'erogazione di contributi, finanziamenti e agevolazioni per attività di formazione del personale e di successiva rendicontazione, la verifica documentata della correttezza, la completezza e la validità dei dati e delle informazioni di natura amministrativo contabile in essa riportate;
- A.B.3 i documenti di presentazione della domanda per l'ottenimento di contributi, finanziamenti e agevolazioni per attività di formazione del personale e di successiva rendicontazione sono approvati dal Consiglio di Amministrazione; copia della documentazione presentata è ordinatamente archiviata nel fascicolo relativo al bando;
- A.B.4 il Responsabile Risorse Umane predispone la documentazione necessaria per l'ottenimento di crediti d'imposta e delle altre agevolazioni per le assunzioni;
- A.B.5 il Direttore Generale, in sede di presentazione della domanda per l'ottenimento di crediti d'imposta e delle altre agevolazioni per le assunzioni, verifica la correttezza, la completezza e la validità dei dati e delle informazioni di natura amministrativo contabile riportate, approva l'invio della documenazione stessa e, anche attraverso soggetti ad uopo delegati ne assicucura l'ordinata archiviazione
- A.B.6 i dipendenti della Società sono responsabili della correttezza, completezza e veridicità delle informazioni dagli stessi inserite all'interno del software "Dashboard", inerenti l'assegnazione alle commesse delle ore lavorate quotidianamente e la sommaria descrizione dell'attività svolta;
- A.B.7 il Responsabile Pianificazione e Controllo di Gestione assicura che il software "Dashboard", utilizzato per la rendicontazione delle ore lavorate, sia protetto da un meccanismo di profilatura idoneo a limitare l'operatività degli utenti all'interno dello stesso;
- A.B.8 i Responsabili delle Unità verificano mensilmente la completezza, l'adeguatezza e l'accuratezza delle informazioni riportate dai dipendenti sul software "Dashboard"; ad evidenza del loro controllo, sottoscrivono per approvazione la copia cartacea del timesheet relativo a ciascun dipendente; la

_

² Le associazioni logiche di dettaglio tra i protocolli di controllo a presidio dei rischi-reato e le attività sensibili, metodologicamente utili alla valutazione dei protocolli di controllo, sono presentate in ulteriore documentazione di dettaglio di agevole consultazione.



- copia cartacea del timesheet approvato è archiviata a cura del personale della Unità Pianificazione e Controllo di Gestione;
- A.B.9 all'atto della predisposizione della relazione indirizzata alla Regione Autonoma della Sardegna, recante la rendicontazione delle attività svolte dalla Società in favore della Regione, il Responsabile Pianificazione e Controllo di Gestione, rivede la rispondenza tra le informazioni contenute all'interno delle copie cartacee dei timesheet archiviate e le informazioni contenute all'interno del software "Dashboard", valutandone la conformità e la ragionevolezza; in seguito a tale controllo le informazioni registrate sul software "Dashboard" divengono immodificabili;
- A.B.10 le richieste di partecipazione ai bandi per l'erogazione di finanziamenti, contributi e agevolazioni sono gestiti sulla base delle procedure aziendali e della documentazione di affidamento e comportanto la necessaria partecipazione dell'Operatore, del Responsabile e del Controllo rischi. Con la sottoscrizione, da parte di uno dei predetti soggetti, il documento sia cartaceo che informatico diventa immodificabile e fissa le valutazione effettuate ad esito della fase di competenza;
- A.B.11 con riferimento alle attività di istruttoria preliminare per l'erogazione di finanziamenti, contributi e agevolazioni relative a bandi gestiti attraverso procedura cartacea, il Responsabile del progetto dopo aver esaminato la documentazione pervenuta ed il parere emesso dall'operatore, emette il proprio parere conforme o difforme; il Responsabile Controllo Rischi verifica l'operato degli operatori e del Responsabile del progetto ed attesta il rispetto del regolamento;
- A.B.12 con riferimento alle attività di istruttoria preliminare per l'erogazione di finanziamenti, contributi e agevolazioni relative a bandi gestiti attraverso procedura cartacea, l'operatore, il Responsabile del progetto ed il Responsabile Controllo Rischi sottoscrivono a firma congiunta la relazione di accompagnamento della pratica che, corredata da lettera di accompagnamento del Direttore Generale, viene trasmessa trasmessa all'organo deliberante per le delibere inerenti;
- A.B.13 in ottemperanza alle disposizioni sul controllo analogo, il Direttore Generale, previa validazione da parte del Consiglio di Amministrazione, trasmette, entro 30 giorni alla loro eventuale formale adozione, alla Direzione Regionale ai fini del controllo preliminare la documentazione elencata all'art. 2 del documento "Disciplina relativa al controllo analogo per l'affidamento di attività in "house providing" agli organismi partecipati dalla Regione Sardegna Sardegna"
- A.B.14 ogni eventuale ulteriore richiesta di spiegazioni o approfondimento da parte della Direzione Generale Regionale alla Società sospende il termine relativamente alla formulazione del parere tecnico e all'eventuale formazione del silenzio assenso. Ricevuti i chiarimenti richiesti dalla Direzione generale la formulazione del parere tecnico all'Organo politico è predisposto entro i tre giorni successivi; in tal senso l'Organo Politico, acquisito il parere, esprime il



proprio indirizzo politico vincolante al Consiglio di Amministrazione della Società;

- A.B.15 entro febbraio di ogni anno, in ottemperanza alle disposizioni sul controllo analogo il Direttore Generale, ai fini del controllo strategico, trasmette alla Direzione Regionale: il Piano degli Obiettivi (PdO) redatto dal Responsabile dell'Unità Pianificazione e Controllo di Gestione ed approvato dal Consiglio di Amministrazione, attraverso il quale la Società attua le strategie emanate dall'Amministrazione regionale; una relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi operativi assegnati nell'anno precedente, le motivazioni del mancato raggiungimento (qualora non siano raggiunti), le criticità eventualmente riscontrate ed il termine entro il quale si prevede di realizzarli; una relazione del controllo di gestione finalizzato alla verifica di efficienza, efficacia ed economicità delle azioni amministrative intraprese dalla Società sia con riferimento alle risorse attribuite che al raggiungimento degli obiettivi gestionali assegnati;
- A.B.16 il Direttore Generale, in sede di ispezione da parte dei funzionari della Regione Autonoma della Sardegna, viene affiancato dai Responsabili delle Unità interessate dalla verifica nella gestione dei rapporti quotidiani con gli ispettori per agevolarne le verifiche e tiene costantemente informati delle attività di verifica il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente del Collegio Sindacale;
- A.B.17 il Presidente e/o Direttore Generale, ricevuta dalla Direzione Regionale la richiesta di informazione da parte della Comunità Europea provvede tempestivamente a raccogliere tutta la documentazione necessaria, coinvolgendo i Responsabili delle Unità di riferimento, per dare riscontro alle richieste. Ad evidenza della tempestiva evasione della richiesta viene archiviato nel protocollo in uscita (se cartaceo) o via pec la nota di accompagnamento del Direttore Generale con la documentazione di supporto necessaria;
- A.B.18 il Direttore Generale, in sede di ispezione da parte degli auditor incaricati dalla Comunità Europea, viene affiancato dai Responsabili delle Unità interessate dalla verifica nella gestione dei rapporti quotidiani con gli ispettori per agevolarne le verifiche e tiene costantemente informati delle attività di verifica il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente del Collegio Sindacale;
- A.B.19 il personale dell'Unità di gestione del credito, analizzate le posizioni creditorie relative alle pratiche in sofferenza e la documentazione ad esse relativa, formula una proposta scritta al Direttore Generale in merito alla migliore tutela degli interessi della Società e alla eventuale convenienza di attivare azioni legali di recupero del credito e/o altre azioni funzionali e propedeutiche al recupero stesso; il Direttore Generale sottopone all'attenzione del Consiglio di Amministrazione le pratiche affinchè lo stesso deliberi lo stato di sofferenza delle stesse;

- A.B.20 il personale dell'Unità Legale e Contenzioso, con riferimento al contenzioso in generale del quale la Società dovesse essere parte attiva o passiva, propone in forma scritta al Direttore Generale, segnalando eventuali urgenze, le iniziative ritenute necessarie;
- A.B.21 il Direttore Generale propone al Presidente del Consiglio di Amministrazione di promuovere e/o sostenere azioni giudiziarie attive o passive per qualunque oggetto e in qualunque grado di giurisdizione, individuando il legale esterno per l'affidamento della pratica, attingendo eventualmente dalla apposita lista di accreditamento; delle determinazioni viene data notizia al Responsabile dell'Unità Legale e Contenzioso;
- A.B.22 il Responsabile dell'Unità Legale e Contenzioso predispone l'incarico da conferire al legale esterno per la gestione della pratica, assicurando la determinazione quantitativa degli onorari o attraverso la sottoscrizione di apposita convenzione o valutando la congruità del preventivo reso dal professionista alla luce del Decreto del Ministero della Giustizia, n. 140/2012 e ss. mm. regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della Giustizia;
- A.B.23 il personale dell'Unità Legale e Contenzioso, iscrive la pratica e le posizioni ad essa connesse nel Registro delle pratiche in contenzioso ed apre apposito fascicolo al cui interno sono archiviati, tra l'altro, l'incarico conferito al legale esterno e tutta la corrispondenza intercorsa con quest'ultimo;
- A.B.24 il personale dell'Unità Legale e Contenzioso predispone appsiti report di analisi delle posizioni in gestione, in cui si dà conto dell'attività svolta, dello stato della pratica e la motivata proposta di eventuali rettifiche, da indirizzarsi al Direttore Generale; il Direttore Generale, nel caso in cui l'analisi risulti anche solo parzialmente non positiva, invia il report al Consiglio di Amministrazione;
- A.B.25 il Direttore Generale, assicura che l'affidamento di lavori, servizi e forniture per importi inferiori alla soglia di valore economico prevista dal Codice dei contratti pubblici venga effettuato nel rispetto del Regolamento aziendale;
- A.B.26 il personale della funzione Amministrazione, Bilancio, Tesoreria, ICT e Servizi Amministrativi assicura che il pagamento delle fatture di spesa relative ai contratti di affidamento di lavori, servizi e forniture avvenga solo a fronte dei visti apposti dal Responsabile di Unità nella quale ricade la fornitura del bene o del servizio e dal Responsabile del procedimento che attestino la regolare esecuzione delle prestazioni, nonché dal Responsabile Trasparenza Amministrativa per l'avvenuta pubblicazione del rapporto sul supporto "Amministrazione Trasparente" in ossequio alle procedure disposte dalla Regione Autonoma della Sardegna;
- A.B.27 il personale della funzione Amministrazione, Bilancio, Tesoreria, ICT e Servizi Amministrativi assicura che il pagamento delle fatture emesse a fronte di acquisti diretti sia effettuato solo dopo aver acquisto il parere del



- Responsabile dell'Unità di riferimento, che verifica la completezza e accuratezza della fattura con il ricevimento del bene e/o la prestazione del servizio:
- A.B.28 il personale della funzione Amministrazione, Bilancio, Tesoreria, ICT e Servizi Amministrativi informa il proprio Responsabile in ogni caso in cui siano evidenziati degli scostamenti tra le fatture di spesa pervenute e gli ordini di acquisto effettuati o il contratto di affidamento di lavori, servizi e forniture sottoscritto;
- A.B.29 il personale della funzione Amministrazione, Bilancio, Tesoreria, ICT e Servizi Amministrativi assicura che i pagamenti siano effettuati tramite bonifico bancario, fatti salvi i casi in cui si presentino particolari esigenze di tipo tecnico o connesse all'esiguità della spesa che devono essere documentate ed archiviate; l'ordine di bonifico reca la sottoscrizione del Direttore Generale;
- A.B.30 l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture, si conforma alle disposizioni contenute nel Regolamento adottato dalla Società, che disciplina le modalità e i limiti per l'affidamento e l'esecuzione di appalti di lavori, servizi e forniture sotto-soglia ai sensi dell'articolo 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché dalla eventuale disciplina successiva;
- A.B.31 le assunzioni di personale dipendente avvengono a cura del Consiglio di Amministrazione che approva l'atto denominato "Dotazione organica del personale" che individua il fabbisogno di risorse umane necessario ad assicurare il funzionamento aziendale nel rispetto dell'equilibrio economico della Società; la pianta organica, anche ai sensi del T.U. delle Società Parteciapate, è approvata dall'Autorità di controllo analogo;
- A.B.32 il procedimento di selezione di personale dipendente, che avviene attraverso procedure comparative selettive atte ad accertare la rispondenza delle professionalità, delle capacità e delle attitudini dei candidati alle caratteristiche delle posizioni da coprire si ispira ai principi, anche di derivazione comunitaria, di imparzialità, trasparenza, parità di condizioni e pubblicità, richiamati dall'art. 18, comma 2, D.L. 112/2008 e viene attuato sulla base del Regolamento adottato dalla Società
- A.B.33 i Responsabili delle Unità emettono annualmente un giudizio professionale complessivo individuale relativo ai singoli dipendenti impiegati all'interno dell'Unità di propria competenza;
- A.B.34 il Direttore Generale trasmette al Consiglio di Amministrazione, per le deliberazioni di competenza, le proposte di avanzamento di carriera dei dipendenti in considerazione del pregresso professionale del singolo lavoratore; a titolo esemplificativo e non esaustivo, verranno tenuti in considerazione competenza, capacità, disponibilità/flessibilità, risultati conseguiti, autorevolezza riconosciuta, anzianità nel servizio;
- A.B.35 il Direttore Generale verifica che il giudizio annuale del dipendente funzionale all'erogazione del premio di incentivazione, tenga conto delle violazioni del Codice di comportamento debitamente accertate e che, nel caso in cui un soggetto sia stato sanzionato per la grave o reiterata violazione delle



regole contenute nel Codice di comportamento o delle prescrizioni previste dal Modello organizzativo adottato ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 e dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza lo stesso sia valutato come non sufficiente a giustificare la corresponsione di qualsiasi forma di premialità, nonchè del giudizio professionale complessivo dello stesso;

- A.B.36 le spese di rappresentanza sono autorizzate ovvero sostenute dal Direttore Generale entro i limiti definiti nella procura speciale allo stesso rilasciata; le spese per importi superiori sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione nel solo caso in cui le stesse siano previste all'interno del budget di esercizio e devono essere preventivamente autorizzate dall'Autorità di controllo analogo;
- A.B.37 il Responsabile Amministrazione, Bilancio, Tesoreria, ICT e Servizi Amministrativi verifica che le spese di rappresentanza sostenute siano congruenti all'atto autorizzativo e siano adeguatamente documentate e giustificate;
- A.B.38 eventuali sponsorizzazioni, liberalità, doni e omaggi sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione nel solo caso in cui gli stessi siano previsti all'interno del budget di esercizio e devono essere preventivamente autorizzati dall'Autorità di controllo analogo;
- A.B.39 il Responsabile Amministrazione, Bilancio, Tesoreria, ICT e Servizi Amministrativi verifica che le spese relative a sponsorizzazioni, liberalità, doni e omaggi sostenute siano congruenti all'atto autorizzativo e siano adeguatamente documentate e giustificate.

6. I FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica puntuale dell'efficace esecuzione dei protocolli di controllo previsti dalla presente Parte Speciale, di seguito sono descritti i flussi informativi che devono essere a questi assicurati, anche utilizzando l'indirizzo di posta elettronica:

- A.C.1 . il Responsabile Pianificazione e Controllo di Gestione informa tempestivamente l'Organismo di Vigilanza in ogni caso in cui, nel corso delle attività di verifica della rispondenza tra le informazioni contenute all'interno delle copie cartacee dei timesheet archiviate e le informazioni contenute all'interno del software "Dashboard", rilevi anomalie tali che valutate secondo la diligenza professionale richiesta possano configurare una situazione potenzialmente a rischio di illecito;
- A.C.2 il Responsabile Controllo Rischi informa tempestivamente l'Organismo di Vigilanza in ogni caso in cui, nel corso delle attività di verifica dell'operato degli operatori e del Project Manager in fase di istruttoria preliminare all'erogazione di finanziamenti, contributi e agevolazioni, rilevi anomalie tali che valutate secondo la diligenza professionale richiesta possano configurare una situazione potenzialmente a rischio di illecito;



- A.C.3 il Direttore Generale incontra con cadenza semestrale l'Organismo di Vigilanza per riferire sul generale andamento dell'attività di istruttoria preliminare all'erogazione di finanziamenti, contributi e agevolazioni e sulle deliberazioni adottate dall'organo deliberante in base alla relazione predisposta dal personale della Società;
- A.C.4 il Direttore Generale, qualora la documentazione non sia portata all'attenzione del Consiglio di Amministrazione, trasmette anche all'Organismo di Vigilanza la documentazione inviata alla Regione Autonoma della Sardegna per l'esercizio dei poteri di controllo analogo sulla Società;
- A.C.5 il Direttore Generale informa tempestivamente l'Organismo di Vigilanza dell'inizio di visita ispettiva da parte dei funzionari della Regione Autonoma della Sardegna.

7. APPENDICE NORMATIVA

Gli articoli del codice penale e delle leggi speciali che vengono in rilievo per la comprensione di ciascuna fattispecie, accompagnata da una sintetica illustrazione del reato e da una descrizione astratta a titolo esemplificativo della condotta illecita sono presentati nel seguito.

Art. 316-bis Malversazione a danno dello Stato

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

In tale ipotesi di reato rileva che i predetti finanziamenti, sovvenzioni o contributi siano conferiti da un organismo pubblico, ossia un qualsiasi organismo istituito, anche in forma societaria, per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi ovvero il cui organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da componenti dei quali più della metà sia designata dai medesimi soggetti suindicati, nonché, infine, sia dotato di personalità giuridica, e siano qualificati come attribuzioni di denaro a fondo perduto o caratterizzati da un'onerosità ridotta rispetto a quella derivante dalla applicazione delle ordinarie condizioni di mercato.

Si precisa che:

• l'elemento oggettivo consiste nel non procedere all'utilizzo o alla destinazione delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste



nell'avere distratto, anche parzialmente, le attribuzioni di denaro, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta);

- tenuto conto che il momento in cui il reato si considera consumato coincide con il momento in cui si verifica l'inadempimento all'obbligo di destinazione dei fondi allo scopo predefinito, ossia quando i fondi oggetto di contributi o sovvenzioni o finanziamenti sono distratti dalla loro destinazione, a nulla rilevando la tardiva destinazione di essi alle medesime, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che successivamente non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati;
- l'elemento soggettivo consiste nella coscienza e volontà di utilizzare i contributi, le sovvenzioni o i finanziamenti percepiti per il raggiungimento di un fine diverso da quello per il quale gli stessi sono stati erogati.

A titolo esemplificativo, vi è condotta illecita nell'utilizzare parte di fondi agevolati debitamente ricevuti per uno scopo diverso e non compatibile con quello previsto dal bando agevolativo.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti per la Società nell'ambito delle seguenti attività sensibili:

- Ottenimento e gestione di contributi, finanziamenti o agevolazioni relativi al personale (formazione, ecc.)
- Attività di istruttoria preliminari alla deliberazione dell'erogazione di finanziamenti, contributi e agevolazioni

Di conseguenza tale reato presupposto è stato considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

Art. 316-ter Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-bis chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a \in 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da \in 5.164,00 a \in 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.



In questa fattispecie di reato, contrariamente a quanto visto al art. 316-bis Malversazione a danno dello Stato, a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, in quanto il reato viene a realizzarsi nel momento dell'indebito ottenimento dei finanziamenti.

Si precisa che:

- l'elemento oggettivo può consistere in una condotta commissiva (utilizzazione e presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere) o omissiva (mancata indicazione di informazioni dovute);
- nel concetto di conseguimento indebito di una "erogazione" da parte di enti pubblici rientrano tutte le attività di "contribuzione" ascrivibili a tali enti, non soltanto attraverso l'elargizione precipua di una somma di danaro ma pure attraverso la concessione dell'esenzione dal pagamento di una somma agli stessi dovuta, perché anche in questo secondo caso il richiedente ottiene un vantaggio e beneficio economico che viene posto a carico della comunità;
- è un reato di natura sussidiaria o residuale rispetto alla fattispecie della truffa aggravata ai danni dello Stato per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis), poiché si configura solamente nei casi in cui la condotta non integri gli estremi di tale più grave reato. Ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 640 comma si richiede che la condotta sia posta in essere in modo fraudolento, ovverosia tramite artifici o raggiri, e comporti l'induzione in errore dell'organismo pubblico erogante .il reato si consuma nel momento in cui l'erogazione viene conseguita ed è ammissibile il tentativo;
- l'elemento soggettivo consiste nella coscienza e volontà dell'ottenimento della somma di denaro non dovuta.

A titolo esemplificativo, vi è condotta illecita nell'ottenere fondi agevolati a seguito di una domanda che contiene informazioni false o dichiarazioni false, finalizzate a migliorare il punteggio complessivo ottenuto.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti per la Società nell'ambito delle seguenti attività sensibili:

- Ottenimento e gestione di contributi, finanziamenti o agevolazioni relativi al personale (formazione, ecc.)
- Gestione dei crediti d'imposta e delle agevolazioni per le assunzioni
- Attività di istruttoria preliminari alla deliberazione dell'erogazione di finanziamenti, contributi e agevolazioni

Di conseguenza tale reato presupposto è stato considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.



Art. 640, comma 2, n.1 Truffa

Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da $\in 51,00$ a $\in 1032,00$.

La pena è della reclusione ad uno a cinque anni e della multa da \in 309,00 a \in 1.549,00:

- 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di fare esonerare taluno dal servizio militare;
- 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.
- 2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare per sé o per altri un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e conseguentemente da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro ente pubblico o all'Unione Europea).

Il reato di truffa risulta altresì integrato, qualora siano omesse informazioni che, se conosciute dall'ente, avrebbero indotto quest'ultimo a porre parere negativo alla sua volontà negoziale.

Si precisa che:

- l'elemento oggettivo del reato consiste in una condotta che si sostanzia nell'indurre taluno in errore utilizzando artifici o raggiri. Per artifici si intende qualsiasi manipolazione o trasfigurazione della realtà esterna atta a trarre in inganno. I raggiri consistono invece in qualsiasi attività simulatrice posta in essere con parole e argomentazioni che fanno scambiare il falso per il vero;
- il reato si consuma nel momento in cui si verifichi la diminuzione patrimoniale del soggetto passivo;
- l'elemento soggettivo è caratterizzato dalla coscienza e volontà di porre in essere artifici e raggiri per indurre in errore il soggetto passivo, al fine di ottenere un ingiusto profitto.

A titolo esemplificativo, vi è condotta illecita nel rendere dichiarazioni parziali e fuorvianti o presentare informazioni fallaci alla Pubblica Amministrazione, con la finalità



di ridurre il sacrificio economico che deriva da un adempimento dovuto o da una sanzione.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti per la Società erativa nell'ambito delle seguenti attività sensibili:

- Ottenimento e gestione di contributi, finanziamenti o agevolazioni relativi al personale (formazione, ecc.);
- Gestione dei crediti d'imposta e delle agevolazioni per le assunzioni
- Rendicontazione delle attività svolte in favore della Regione Autonoma della Sardegna
- Attività di istruttoria preliminari alla deliberazione dell'erogazione di finanziamenti, contributi e agevolazioni

Di conseguenza tale reato presupposto è stato considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

Art. 640-bis Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire in modo indebito erogazioni pubbliche. L'elemento qualificante rispetto al reato precedentemente esaminato è costituito dall'oggetto materiale della frode in quanto per erogazione pubblica va intesa ogni attribuzione economica agevolata erogata da parte dello Stato, di enti pubblici o dell'Unione Europea.

Tale fattispecie può realizzarsi qualora si pongano in essere artifici o raggiri idonei ad indurre in errore il soggetto erogante, come, a titolo esemplificativo, nel caso di trasmissione di dati non corrispondenti al vero oppure predisponendo una documentazione falsa, sempre con l'intento di ottenere l'erogazione di finanziamenti, contributi, mutui agevolati per impieghi predefiniti o di altre erogazioni concessi dallo Stato o da altri Enti Pubblici o dalla Unione Europea.

Si precisa che:

• l'oggetto della condotta incriminata è rappresentato da contributi, finanziamenti, mutui agevolati, altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate e che tra di esse rientrano tutte le attività di "contribuzione" ascrivibili a tali enti, non soltanto attraverso l'elargizione precipua di una somma di danaro ma pure attraverso la concessione dell'esenzione dal pagamento di una somma agli stessi dovuta, perché anche in questo secondo



caso il richiedente ottiene un vantaggio e beneficio economico indebito a discapito della Pubblica Amministrazione e, quindi, della comunità;

- il reato si configura solo se l'oggetto della condotta incriminata proviene dallo Stato, da altri enti pubblici (istituti dotati di personalità giuridica attraverso i quali viene esercitata l'attività amministrativa), dalla Comunità Europea;
- il reato si consuma nel momento in cui le erogazioni vengono percepite. A tal proposito occorre precisare che il reato in oggetto non si perfeziona con la semplice esposizione di dati e notizie non rispondenti al vero, ma richiede "un'opera fraudolenta capace di vanificare o di rendere meno agevole l'attività di controllo della richiesta di finanziamento da parte degli organi preposti" Nei casi in cui la condotta non presenti il carattere della fraudolenza si considera integrato il reato di cui all'art. 316-ter c.p.;
- l'elemento soggettivo è caratterizzato dalla coscienza e volontà di porre in essere artifici e raggiri, tali da indurre in errore l'organismo pubblico, al fine di conseguire un'indebita erogazione.

A titolo esemplificativo, vi è condotta illecita nell'ottenere fondi agevolati a seguito di una domanda che contiene dichiarazioni parziali e fuorvianti o informazioni fallaci, finalizzate a migliorare il punteggio complessivo ottenuto.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti per la Società nell'ambito delle seguenti attività sensibili:

- Ottenimento e gestione di contributi, finanziamenti o agevolazioni relativi al personale (formazione, ecc.)
- Gestione dei crediti d'imposta e delle agevolazioni per le assunzioni
- Attività di istruttoria preliminari alla deliberazione dell'erogazione di finanziamenti, contributi e agevolazioni

Di conseguenza tale reato presupposto è stato considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

Art. 640-ter Frode informatica

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico, o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da \in 51,00 a \in 1.032,00.

.

³ Cass. n. 26351 del 2002



La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da \in 309,00 a \in 1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste al numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con sostituzione dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti⁴.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.

Il reato in esame è rilevante ai fini della responsabilità amministrativa degli enti ex art. 24 D. Lgs. 231/2001 solamente nei casi in cui lo stesso sia commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

La norma in esame prevede e punisce due tipologie di condotta incriminate: la prima consiste nell'alterazione del funzionamento del sistema informatico o telematico, ossia in una modifica del regolare svolgimento di un processo di elaborazione o di trasmissione di dati; la seconda coincide con l'intervento, senza diritto, con qualsiasi modalità, su dati, informazioni o programmi contenuti nel sistema, e pertanto ogni forma di interferenza diversa dall'alterazione del funzionamento del sistema.

L'oggetto materiale della condotta – ossia la cosa sulla quale ricade l'azione illecita del soggetto agente – può essere costituito dal sistema informatico o telematico appartenente ad un soggetto diverso dall'agente, o dalle informazioni, dai dati o dai programmi pertinenti a tale sistema informatico.

Le condotte descritte devono essere realizzate "senza diritto". Si tratta di un elemento di illiceità speciale della fattispecie che deve essere oggetto di rappresentazione e volontà da parte dell'autore del reato. Quest'ultimo, infatti, al momento dell'azione sul sistema informatico deve essere consapevole e volere conseguire finalità diverse da quelle volute dal legittimo titolare/utilizzatore del sistema o di agire all'insaputa di questi⁵.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti per la Società nell'ambito delle seguenti attività sensibili:

⁴ Comma inserito dall'art. 9, comma 1, lett. a), D.L. 14 agosto 2013, n. 93.

-

⁵ In tal senso di è espressa anche Cass. sez. VI, 14 dicembre 1999, n. 3065, secondo la quale: << II reato di frode informatica ha la medesima struttura e quindi i medesimi elementi costitutivi della truffa dalla quale si differenzia solamente perché l'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona (soggetto passivo), di cui difetta l'induzione in errore, bensì il sistema informatico di pertinenza della medesima, attraverso la manipolazione di detto sistema>>



• Attività di istruttoria preliminari alla deliberazione dell'erogazione di finanziamenti, contributi e agevolazioni

Di conseguenza tale reato presupposto è stato considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

Art. 317 Concussione

Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli. Si precisa che:

- l'elemento oggettivo si sostanzia nella condotta del pubblico ufficiale che costringe taluno (abusando della propria posizione) a tenere un determinato comportamento;
- si tratta di un reato proprio che può essere commesso solo da chi detenga la qualifica di pubblico ufficiale. Si ricorda che ai sensi dell'art. 357 c.p., recante la nozione di pubblico ufficiale "agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi";
- il reato si consuma nel momento in cui viene eseguita la dazione o la promessa, che non devono avere necessariamente carattere economico ben potendo consistere l'utilità in "tutto ciò che rappresenta un vantaggio per la persona, materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale, oggettivamente apprezzabile, consistente tanto in un dare quanto in un *facere* e ritenuto rilevante o dalla consuetudine o da un convincimento comune". Al contrario, nel caso in cui l'indebita richiesta di denaro da parte del pubblico ufficiale venga rifiutata dal privato, non ricorre il delitto di concussione, ma è configurabile quello di istigazione alla corruzione, previsto dall'art. 322 c.p.;
- l'elemento soggettivo consiste nella consapevolezza e volontà del soggetto agente di abusare dei suoi poteri o delle sue funzioni al fine di ottenere indebitamente una qualche utilità.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti per la Società nell'ambito delle seguenti attività sensibili:

⁶ Cass. Pen., sez. VI, 15 febbraio 2011, n.10792.



• Attività di istruttoria preliminari alla deliberazione dell'erogazione di finanziamenti, contributi e agevolazioni

Di conseguenza tale reato presupposto è stato considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

Art. 318 Corruzione per l'esercizio della funzione

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per esercitare le proprie funzioni, ovverosia per adempiere correttamente alle proprie mansioni.

Precedentemente alla riforma normativa introdotta dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, l'art. 318 c.p., rubricato "Corruzione per un atto d'ufficio", richiedeva un collegamento necessario tra la dazione o la promessa di denaro o di altra utilità ed uno specifico atto da adottare o già adottato dal pubblico ufficiale corrotto. Ne derivava che in assenza di un atto specificatamente individuato, o quantomeno individuabile, il reato di corruzione per un atto d'ufficio non poteva essere configurato. Rischiavano pertanto di rimanere sprovviste di tutela penale tutte quelle situazioni in cui il privato cittadino assoggettasse più o meno sistematicamente il pubblico ufficiale in una situazione di pressoché totale asservimento ottenuta attraverso l'elargizione di doni e regalie in assenza di un immediato tornaconto, ma con l'intento di assicurarsi futuri favori da parte dell'amministratore. In tali casi, nei quali molto labile era il collegamento tra la dazione o la promessa indebite e l'atto adottato, erano richiesti grandi sforzi interpretativi alla Suprema Corte.

Oggi, con il riferimento al mero "esercizio della funzione", non è più necessario che la dazione o la promessa di denaro o altra utilità siano corrispettivo di un atto specifico, si configura pertanto una tutela anticipata, in quanto ciò che la norma in esame intende prevenire ed evitare è qualsivoglia condizionamento che possa essere operato da un privato cittadino su un soggetto che, nello svolgimento della propria attività, possa concorrere a condizionare le scelte della Pubblica Amministrazione.

Si precisa che:

- l'attività del pubblico ufficiale si estrinseca in una condotta doverosa, che non contrasta con i doveri d'ufficio, ma, anzi, ne costituisce esatto adempimento, pertanto si parla di "corruzione impropria";
- in passato, alla luce della natura di "retribuzione" propria della dazione o della promessa di denaro o di altra utilità cui la norma incriminatrice in esame faceva riferimento, non venivano considerati rientranti nella nozione di "altra utilità" gli omaggi di cortesia di modesta entità, purché di valore contenuto. Va però rilevato che la Cassazione, con sentenza n. 12192 del 6 settembre 1990, aveva sancito che la lesione al prestigio e all'interesse della Pubblica Amministrazione prescinde



dalla proporzionalità o dall'equilibrio fra l'atto d'ufficio e la somma o l'utilità corrisposta. In seguito alla riforma normativa introdotta dalla L. 6 novembre 2012, n.190, in conformità con quanto già espresso dalla Suprema Corte, è stato eliminato ogni riferimento al concetto di "retribuzione". Ci si chiede pertanto se in seguito a tale modifica venga meno, ai fini dell'integrazione del reato, il previgente requisito di "proporzionalità" tra utilità data o promessa e atto richiesto;

• il delitto di corruzione si perfeziona alternativamente con l'accettazione della promessa ovvero con la dazione-ricezione dell'utilità, e tuttavia, ove alla promessa faccia seguito la dazione-ricezione, è solo in tale ultimo momento che, approfondendosi l'offesa tipica, il reato viene a consumazione. Al contrario, nel caso in cui l'indebita offerta di denaro da parte del privato venga rifiutata dal pubblico ufficiale, non ricorre il delitto di corruzione, ma è configurabile quello di istigazione alla corruzione, previsto dall'art. 322 c.p..

Tale ipotesi di reato di "corruzione" – che configura una violazione del principio di correttezza ed imparzialità cui deve comunque conformarsi l'attività della Pubblica Amministrazione – si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale. Si differenzia altresì dal delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità, in quanto in tale ultima ipotesi è il pubblico ufficiale a prendere l'iniziativa, sollecitando la promessa o la dazione.

A titolo esemplificativo, vi è condotta illecita nel promettere denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale per rendere più rapido il procedimento istruttorio di una pratica che è stata presentata.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti per la Società nell'ambito delle seguenti attività sensibili:

- Attività di istruttoria preliminari alla deliberazione dell'erogazione di finanziamenti, contributi e agevolazioni
- Gestione dei rapporti con l'organo deliberante
- Verifiche e accertamenti in materia di imposte e tasse (Agenzia delle Entrate)
- Verifiche e accertamenti in materia di normativa sul lavoro (INPS, INAIL, Ispettorato del Lavoro, ecc.)
- Verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ASL / SPISAL – Servizio prevenzione igiene e sicurezza nei posti di lavoro, etc)
- Verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori da parte dei funzionari della Regione Autonoma della Sardegna
- Verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori della Corte dei Conti



- Verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori della Autorità Pubblica in materia di intermediari vigilati (Banca d'Italia)
- Affidamento di lavori, servizi e forniture
- Gestione dei pagamenti
- Acquisizione e progressione del personale
- Incentivazione del personale
- Gestione spese di trasferta del personale
- Gestione spese di rappresentanza
- Gestione sponsorizzazioni, liberalità doni e/o omaggi

Di conseguenza tale reato presupposto è stato considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni⁷.

Il reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, dietro corresponsione di denaro o altra utilità, ometta o ritardi un atto dovuto ovvero compia un atto non dovuto anche se apparentemente e formalmente regolare e quindi contrario ai principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione.

In questo caso il Legislatore, a differenza di quanto già visto nel corso dell'analisi dell'art. 318 c.p., ha ritenuto di mantenere inalterato il riferimento al singolo atto contrario ai doveri d'ufficio, che pertanto deve risultare specificamente individuato, o quantomeno individuabile, ai fini dell'integrazione del reato in esame.

Si precisa che:

- l'attività del pubblico ufficiale si estrinseca in un atto contrario ai doveri d'ufficio, e dunque in un atto non dovuto. Detto atto non dovuto può ricondursi ad atto illegittimo o illecito o ad atto posto in essere contrariamente all'osservanza dei doveri che competono al pubblico ufficiale. In questo caso si parla di "corruzione propria";
- non sono considerati rientranti nella nozione di "altra utilità" gli omaggi di cortesia di modesta entità, purché di valore contenuto. In particolare "nell'apprezzamento della controprestazione offerta dal corruttore non possono considerarsi rilevanti quei regali che si giustifichino con il preesistente rapporto

⁷ Articolo così modificato dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69 "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio".



affettivo tra le parti e quelli il cui valore economico sia talmente sproporzionato in difetto rispetto alla prestazione illecita da dimostrare l'improbabilità del sinallagma richiesto per la sussistenza del reato"⁸;

• il delitto di corruzione si perfeziona alternativamente con l'accettazione della promessa ovvero con la dazione-ricezione dell'utilità, e tuttavia, ove alla promessa faccia seguito la dazione-ricezione, è solo in tale ultimo momento che, approfondendosi l'offesa tipica, il reato viene a consumazione. Al contrario, nel caso in cui l'indebita offerta di denaro da parte del privato venga rifiutata dal pubblico ufficiale, non ricorre il delitto di corruzione, ma è configurabile quello di istigazione alla corruzione, previsto dall'art. 322 c.p..

A titolo esemplificativo, vi è condotta illecita nel promettere denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale per omettere di segnalare anomalie emerse a seguito di una verifica disposta dalle Autorità di Vigilanza.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti per la Società nell'ambito delle seguenti attività sensibili:

- Attività di istruttoria preliminari alla deliberazione dell'erogazione di finanziamenti, contributi e agevolazioni
- Gestione dei rapporti con l'organo deliberante
- Verifiche e accertamenti in materia di imposte e tasse (Agenzia delle Entrate
- Verifiche e accertamenti in materia di normativa sul lavoro (INPS, INAIL, Ispettorato del Lavoro, ecc.)
- Verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ASL / SPISAL – Servizio prevenzione igiene e sicurezza nei posti di lavoro, etc)
- Verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori da parte dei funzionari della Regione Autonoma della Sardegna
- Verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori della Corte dei Conti
- Verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori della Autorità Pubblica in materia di intermediari vigilati (Banca d'Italia)
- Affidamento di lavori, servizi e forniture
- Gestione dei pagamenti
- Acquisizione e progressione del personale
- Incentivazione del personale
- Gestione spese di trasferta del personale

_

⁸ Cass. Pen., sez. VI, 18 giugno 2010, n. 24656.



- Gestione spese di rappresentanza
- Gestione sponsorizzazioni, liberalità doni e/o omaggi

Di conseguenza tale reato presupposto è stato considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

Art. 319-ter Corruzione in atti giudiziari

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Il reato di corruzione in atti giudiziari costituisce un'autonoma fattispecie criminosa caratterizzata dal fatto che la condotta incriminata viene posta in essere nell'ambito di un procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) al fine di avvantaggiare o sfavorire una parte nel procedimento stesso.

Anche in questo caso, ai fini dell'integrazione del reato è necessario che la corruzione sia rivolta ad un pubblico ufficiale, quale si considerano non soltanto i magistrati, ma anche i cancellieri e tutti gli altri funzionari che possano essere coinvolti nell'espletamento del procedimento e siano in qualunque modo in grado di condizionarne le sorti.

A titolo esemplificativo, vi è condotta illecita nel promettere denaro o altra utilità ad un giudice per giungere a sentenza favorevole in un procedimento di contenzioso tributario.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti per la Società nell'ambito delle seguenti attività sensibili:

- Gestione contenzioso e nomina dei legali esterni
- Affidamento di lavori, servizi e forniture
- Gestione dei pagamenti
- Acquisizione e progressione del personale
- Incentivazione del personale
- Gestione spese di trasferta del personale
- Gestione spese di rappresentanza
- Gestione sponsorizzazioni, liberalità doni e/o omaggi

Di conseguenza tale reato presupposto è stato considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

Art. 319-quater Induzione indebita a dare o promettere utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni

Il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità costituisce un'ipotesi di reato intermedia tra le fattispecie incriminatrici di concussione e di corruzione, che si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della propria posizione, induca taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli.

Si precisa che:

- l'elemento oggettivo si sostanzia nella condotta del pubblico ufficiale che induce taluno (abusando della propria posizione) a tenere un determinato comportamento. È proprio la modalità con cui il soggetto attivo del reato persegue l'ottenimento della dazione o della promessa indebita l'elemento di differenziazione rispetto al delitto di concussione. Prima dell'intervento riformistico della L. 6 novembre 2012, n. 190, il delitto di cui all'art. 317 c.p. puniva infatti due tipologie di condotta, ovverosia la costrizione e l'induzione operate dal pubblico ufficiale sul privato cittadino. Con la recente riforma, invece, il legislatore ha inteso operare una netta differenziazione tra le due tipologie di condotta, riservando le pene più severe di cui all'art. 317 c.p. esclusivamente ai casi in cui il pubblico ufficiale manifesti in tutta la sua potenza la propria volontà prevaricatrice nei confronti del privato, arrivando ad operare su quest'ultimo una vera e propria costrizione caratterizzata da una forma di violenza psicologica basata sulla minaccia di un danno ingiusto. Al contrario, nei casi in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio si siano limitati a operare un mero convincimento sul privato cittadino, inducendolo a dare o promettere una qualche utilità, facendo leva esclusivamente sullo stato di soggezione in cui versa il privato rispetto alla posizione di preminenza del pubblico ufficiale, il legislatore ha scelto di applicare pene più lievi ai soggetti attivi del reato in esame, andando altresì a punire il privato che, lasciandosi persuadere più agevolmente, senza bisogno di alcuna coartazione psicologica, dimostra quantomeno uno scarso rispetto per i principi di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione, che l'intero Titolo intende tutelare;
- si tratta di un reato proprio che può essere commesso solo da chi detenga la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. Si ricorda che ai sensi dell'art. 357 c.p., recante la nozione di pubblico ufficiale "agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica



funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi", mentre secondo l'art. 358 c.p., che fornisce la nozione di persona incaricata di un pubblico servizio, "agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale"

- il reato si consuma nel momento in cui viene eseguita la dazione o la promessa. Al contrario, nel caso in cui l'indebita richiesta di denaro da parte del pubblico ufficiale venga rifiutata dal privato, non ricorre il delitto di concussione, ma è configurabile quello di istigazione alla corruzione, previsto dall'art. 322 c.p.;
- l'elemento soggettivo consiste nella consapevolezza e volontà del soggetto agente di abusare dei suoi poteri o delle sue funzioni al fine di ottenere indebitamente una qualche utilità.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti per la Società nell'ambito delle seguenti attività sensibili:

- Attività di istruttoria preliminari alla deliberazione dell'erogazione di finanziamenti, contributi e agevolazioni
- Gestione dei rapporti con l'organo deliberante
- Verifiche e accertamenti in materia di imposte e tasse (Agenzia delle Entrate
- Verifiche e accertamenti in materia di normativa sul lavoro (INPS, INAIL, Ispettorato del Lavoro, ecc.)
- Verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ASL / SPISAL – Servizio prevenzione igiene e sicurezza nei posti di lavoro, etc)
- Verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori da parte dei funzionari della Regione Autonoma della Sardegna
- Verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori della Corte dei Conti
- Verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori della Autorità Pubblica in materia di intermediari vigilati (Banca d'Italia)
- Affidamento di lavori, servizi e forniture
- Gestione dei pagamenti
- Acquisizione e progressione del personale
- Incentivazione del personale



- Gestione spese di trasferta del personale
- Gestione spese di rappresentanza
- Gestione sponsorizzazioni, liberalità doni e/o omaggi

Di conseguenza tale reato presupposto è stato considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

Art. 320 Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio

Le disposizioni degli artt. 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

Le disposizioni dell'articolo 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 Corruzione per un atto d'ufficio si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, ma solo qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

Il reato non rappresenta una figura autonoma di reato, ma mera specificazione dei reati di cui all'art. 318 c.p. e all'art. 319 c.p., descritti precedentemente.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti per la Società nell'ambito delle seguenti attività sensibili:

- Verifiche e accertamenti in materia di imposte e tasse
- Verifiche e accertamenti in materia di normativa sul lavoro (INPS, INAIL, Ispettorato del Lavoro, ecc.)
- Verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ASL / SPISAL – Servizio prevenzione igiene e sicurezza nei posti di lavoro, etc)
- Verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori da parte dei funzionari della Regione Autonoma della Sardegna
- Verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori della Corte dei Conti
- Verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori della Autorità Pubblica in materia di intermediari vigilati (Banca d'Italia)
- Affidamento di lavori, servizi e forniture
- Gestione dei pagamenti
- Acquisizione e progressione del personale
- Incentivazione del personale



- Gestione spese di trasferta del personale
- Gestione spese di rappresentanza
- Gestione sponsorizzazioni, liberalità doni e/o omaggi

Di conseguenza tale reato presupposto è stato considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

Art. 322 Istigazione alla corruzione

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata alla pena stabilità nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilità nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità di cui all'articolo 319.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, non venga raggiunto tra le parti l'accordo criminoso.

Si precisa che:

- il reato, pertanto, si configura con la semplice promessa o richiesta a seconda che l'istigazione sia commessa dal privato o dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato di danaro o altra utilità finalizzata ad indurre il pubblico ufficiale a compiere un atto del suo ufficio o contrario ai suoi doveri, pur in mancanza del raggiungimento dell'accordo criminoso:
- ai fini della configurabilità del delitto di istigazione alla corruzione, occorre che l'offerta o la richiesta di denaro o di altra utilità possa essere considerata seria ed in particolare, "la serietà dell'offerta deve essere necessariamente correlata al tipo di controprestazione richiesta, alle condizioni dell'offerente e del pubblico



ufficiale, nonché alle circostanze di tempo e di luogo in cui l'episodio si è verificato".

A titolo esemplificativo, vi è condotta illecita nel promettere denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale, senza che questa promessa sia accettata, per omettere di segnalare anomalie emerse a seguito di una verifica disposta dalle Autorità di Vigilanza.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti per la Società nell'ambito delle seguenti attività sensibili:

- Attività di istruttoria preliminari alla deliberazione dell'erogazione di finanziamenti, contributi e agevolazioni
- Gestione dei rapporti con l'organo deliberante
- Verifiche e accertamenti in materia di imposte e tasse (Agenzia delle Entrate
- Verifiche e accertamenti in materia di normativa sul lavoro (INPS, INAIL, Ispettorato del Lavoro, ecc.)
- Verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ASL / SPISAL – Servizio prevenzione igiene e sicurezza nei posti di lavoro, etc)
- Verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori da parte dei funzionari della Regione Autonoma della Sardegna
- Verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori della Corte dei Conti
- Verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori della Autorità Pubblica in materia di intermediari vigilati (Banca d'Italia)
- Gestione contenzioso e nomina dei legali esterni
- Affidamento di lavori, servizi e forniture
- Gestione dei pagamenti
- Acquisizione e progressione del personale
- Incentivazione del personale
- Gestione spese di trasferta del personale
- Gestione spese di rappresentanza
- Gestione sponsorizzazioni, liberalità doni e/o omaggi

Di conseguenza tale reato presupposto è stato considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

⁹ Cass. Pen., sez. V, 12 dicembre 2011, n. 6962.



Art. 322-bis Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;
- 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
- 5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.



Come si può desumere dal dettato normativo, in forza dell'articolo 322-bis c.p., la famiglia dei reati in esame rileva anche allorché siano compiuti nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio dell'Unione Europea e dei singoli Stati membri.

In base allo stesso articolo, rilevano anche le attività corruttive nei confronti di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio membri della Corte penale internazionale o che operano per conto di altri Stati esteri (diversi da quelli dell'Unione Europea) o organizzazioni pubbliche internazionali, se il fatto sia commesso per procurare a sé o altri un indebito vantaggio nell'ambito di operazioni economiche internazionali.

La norma non introduce una figura autonoma di reato, rispetto ai reati citati, descritti precedentemente, ma prevede l'estensione dell'ambito di applicazione di detti reati anche ai membri delle istituzioni europee o di altre organizzazioni pubbliche internazionali.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti per la Società nell'ambito delle seguenti attività sensibili:

- Verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori degli auditor della Comunità Europea
- Gestione contenzioso e nomina dei legali esterni
- Affidamento di lavori, servizi e forniture
- Gestione dei pagamenti
- Acquisizione e progressione del personale
- Incentivazione del personale
- Gestione spese di trasferta del personale
- Gestione spese di rappresentanza
- Gestione sponsorizzazioni, liberalità doni e/o omaggi

Di conseguenza tale reato presupposto è stato considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

Art. 346 bis c.p. Traffico di influenze illecite.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.



La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

L'art. 346 -bis, introdotto nel 2012 con la L. 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, la c.d. Legge Severino) e modificato dalla L. 3/2019, punisce chi sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale, un incaricato di pubblico servizio o uno dei soggetti di cui all'art. 322 -bis, si fa dare o promettere denaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione illecita oppure come prezzo per remunerare il pubblico agente per il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o per omettere o ritardare un atto del suo ufficio.

La fattispecie criminosa consente l'applicazione della norma "fuori dai casi di concorso nei reati di cui agli artt. 318, 319 319 -ter e nei reati di corruzione di cui all'art. 322 -bis" del codice.

Si realizza, dunque, una forma di tutela anticipata dell'interesse alla legalità, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione; in quanto la fattispecie punisce il soggetto che fa da tramite tra corrotto e corruttore mediante la propria influenza anche se l'accordo corruttivo non è ancora andato in porto. Per perfezionarsi, il delitto di traffico di influenze illecite, necessita dunque del solo patto tra il committente ed il mediatore.

L'art. 346-bis c.p. prevede due diverse ipotesi di traffico di influenze illecite: un primo caso è rappresentato dal c.d. traffico di influenze gratuito, nel quale il committente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale al mediatore affinché quest'ultimo remuneri il pubblico agente per il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o l'omissione o il ritardo di un atto di ufficio.

La seconda ipotesi è costituita dal c.d. traffico di influenze oneroso, laddove il committente remunera il mediatore affinché quest'ultimo realizzi una illecita influenza sul pubblico agente; in questo caso il denaro o il vantaggio patrimoniale dato o promesso dal committente al mediatore serve a remunerarlo per l'influenza che quest'ultimo si impegna a porre in essere sul pubblico agente.

Le relazioni che il mediatore si impegna a far valere debbono essere realmente esistenti e debbono costituire la ragione della dazione o della promessa del vantaggio patrimoniale da parte del committente.

Si precisa che:

• il reato di traffico di influenze illecite è un reato comune in quanto sia il committente che il mediatore non debbono possedere una qualifica soggettiva particolare;



- solo nel caso in cui il mediatore assuma la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio il comma 3 della norma incriminatrice contempla un aggravamento di pena.
- si tratta di un reato necessariamente plurisoggettivo proprio dato che oltre al mediatore è punito anche il committente della mediazione, come contemplato espressamente dal comma 2.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti per la Società nell'ambito delle seguenti attività sensibili:

- Attività di istruttoria preliminari alla deliberazione dell'erogazione di finanziamenti, contributi e agevolazioni
- Gestione dei rapporti con l'organo deliberante
- Verifiche e accertamenti in materia di imposte e tasse (Agenzia delle Entrate)
- Verifiche e accertamenti in materia di normativa sul lavoro (INPS, INAIL, Ispettorato del Lavoro, ecc.)
- Verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ASL / SPISAL – Servizio prevenzione igiene e sicurezza nei posti di lavoro, etc)
- Verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori da parte dei funzionari della Regione Autonoma della Sardegna
- Verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori della Corte dei Conti
- Verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori degli auditor della Comunità Europea
- Verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori della Autorità Pubblica in materia di intermediari vigilati (Banca d'Italia)

Di conseguenza tale reato presupposto è stato considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.